

**COMUNA DE IRGOLI**  
**Su Sindigu**

**COMUNE DI IRGOLI**  
**Il Sindaco**



**ORDINANZA SINDACALE DI INTERRAMENTO CARCASSA DI SUINO**

Prot. n. 6306/2017

Ordinanza n. 108/2017

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3  
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della  
Sanità Ufficio Veterinario  
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9  
07100 SASSARI

Al Resp.le della Area Tecnico Manutentiva – SEDE -

Sito Istituzionale Albo Pretorio  
on line – SEDE -

All'Area di Vigilanza – SEDE -

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 108/2017 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Su Sindigu  
Giovanni Porcu



ORDINANZA SINDACALE DI INTERRAMENTO CARCASSA DI SUINO

Prot. n. 6396/2017

Ordinanza n. 108/2017

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

Alla Azienda A.S.L. n. 3  
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della  
Sanità Ufficio Veterinario  
09100 CAGLIARI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9  
07100 SASSARI

Al Resp.le della Area Tecnico Manutentiva – SEDE -

Sito Istituzionale Albo Pretorio  
on line – SEDE –

All'Area di Vigilanza – SEDE –

**IL SINDACO**

**Vista** la segnalazione del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 1520/2017 pervenuta in data 26.11.2017, assunta al prot. gen. n. 6158 del 27.11.2017 con la quale comunicava la presenza in Loc. "Murghilis" di una carcassa di suino adulto, abbandonata sul letto del fiume Cedrino;

**Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

**Visto** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32;

**Vista** la L. 2 giugno 1988, n. 218;

**Visto** il D. M. 20 luglio 1989 n. 298;

**Vista** la L. 2 giugno 1990 n. 142;

**Visto** il Regolamento Ce n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;



**Visto** il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25.02.2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

**Visto** il D. L.vo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71 CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini;

**Visto** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

**Visto** il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112;

**Visto** il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

**Visto** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54 e il D. Lgs. 20.02.2004 n. 55;

**Visto** il T.U.E.L.;

**Considerato** che le carcasse di animali morti devono essere prontamente distrutte al fine di evitare la diffusione di malattie infettive;

**Considerata** la distanza dello stabilimento di trattamento, l'assenza di un sistema organizzato di raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio e che il trasporto e il trattamento di tale materiale sarebbe eccessivamente oneroso rispetto allo smaltimento in loco;

#### **ORDINA**

- Che la carcassa venga smaltita mediante infossamento profondo e nel rispetto di quanto stabilito al punto A dell'All.to II del reg. CE 811/2003 e del Reg. CE 1069/2009, nella Loc. "Othierie";
- Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2.582,27;
- Fuori dai casi sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Reg.to di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Su Sindigu  
Giovanni Porcu

